

COMUNE DI SAN SALVO

Prov. di Chieti

DISCIPLINA DEI DEHORS A SERVIZIO
DI PUBBLICI ESERCIZI

COMUNE DI SAN SALVO

Provincia di Chieti

DISCIPLINA DEI DEHORS SERVIZIO DI PUBBLICI ESERCIZI

ART.1 –

Il presente Regolamento disciplina la tipologia dei dehors previsti dall'art. 25 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana approvato con delibera C.C. n. 9 del 30/01/2013, a servizio di pubblici esercizi da realizzarsi sulle aree pubbliche.

ART.2 –

I dehors previsti dall'art.25 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana approvato con delibera C.C. n. 9 del 30/01/2013, avranno le seguenti caratteristiche:

- I tavoli, poltrone e sedie dovranno essere con telaio in metallo o altro e rivestiti in vimini o polietilene intrecciato, con colori e toni in armonia con il contesto.
- Le fioriere dovranno essere in cotto, acciaio o legno.
- I materiali utilizzati dovranno essere conformi a quelli eventualmente imposti dalle prescrizioni della zona ove ne è richiesta la installazione ed armonizzarsi con l'ambiente circostante.
- Le pedane devono avere struttura modulare di facile rimozione, impermeabile e lavabile;
- Ombrelloni con struttura in legno o in alluminio e componenti in nylon verniciati a polveri epossidiche, telo o tessuto acrilico.
- Tende a sbraccio in telo o tessuto acrilico.
- Portico-tettoia o altro: tali costruzioni temporanee a servizio di pubblici esercizi sono destinate ad un uso limitato nel tempo. Le strutture verticali potranno essere in alluminio o altro metallo o legno. Sono consentite delimitazioni laterali di altezza non superiore a mt.1,20, con strutture aperte. Le delimitazioni laterali dovranno essere eseguite con strutture in legno, alluminio, metallo, vetro o fioriere comunque rimovibili la cui altezza massima non superi mt.1,20. Non sono ammesse strutture prefabbricate in c.a. vibrato. Limitatamente al periodo da novembre a marzo è consentita la tamponatura realizzata completamente con sistema retrattile in vetro, telo trasparente, p.v.c trasparente o policarbonato trasparente rigido similvetro, ad esclusione dei montanti a sostegno della struttura. Tali tamponature dovranno essere completamente apribili e scorrevoli complanari. Non sono ammesse porzioni della tamponatura cieche. La copertura è consentita in telo, p.v.c., vetro antisfondamento o policarbonato trasparente rigido similvetro. Non sono ammesse coperture cieche per i dehors realizzati in aderenza agli edifici in corrispondenza delle aperture prospicienti ai locali principali, in quanto andrebbero ad oscurare i locali principali dell'attività venendo meno al rispetto dei requisiti di illuminazione ai sensi dei vigenti regolamenti di igiene e sanità. In questo caso, ai fini di protezione dall'irraggiamento solare nei periodi estivi è consentita l'installazione di tende oscuranti retrattili da montare sopra la copertura. La copertura sarà dotata di idoneo sistema di raccolta e convogliamento dell'acqua piovana. All'interno di tale struttura, quando chiusa, dovranno essere garantiti i requisiti minimi di salubrità e benessere ambientale a tale scopo è consentita l'installazione di impianti di climatizzazione dei quali dovrà essere fornita regolare documentazione ai sensi della D.M. 37/2008 e s.m.i. Non è ammessa l'affissione di cartelli pubblicitari o volantini o

schermature di alcun genere, fatta salva l'eventuale insegna con il nome del locale, la quale dovrà essere autorizzata con apposito provvedimento. Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nel vigente Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana e Codice Civile. L'installazione di detti manufatti è in ogni caso limitata al periodo di esercizio dell'attività in caso di cessazione dell'attività la struttura andrà pertanto rimossa.

- Le strutture temporanee da installarsi all'interno di impianti pubblici, potranno avere le caratteristiche di "chiosco".

ART.3 –

Le caratteristiche dei dehors (materiali utilizzati, sistemi di ancoraggio al suolo etc.), devono essere tali da garantire la facile rimozione.

ART.4 –

La domanda da presentare all'ufficio competente, almeno trenta giorni prima della installazione, dovrà essere corredata dalla documentazione sotto elencata:

- a. domanda in carta semplice a firma del richiedente l'autorizzazione;
- b. planimetria di zona in scala 1:1.000 o 1:2.000;
- c. rappresentazione grafica del manufatto;
- d. specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture rigide o con teli, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
- e. documentazione fotografica dei luoghi, con inserimento della struttura mediante montaggio fotografico
- f. nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, ove occorrente.
- g. dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione ed in ogni caso su richiesta dell'Amministrazione Comunale per motivi dettati da sopravvenute esigenze di interesse pubblico, i manufatti temporanei e ricondurre in pristino l'originario, precedente stato dei luoghi;
- h. copia dell'autorizzazione amministrativa alla occupazione di suolo pubblico;

ART.5 –

Restano fatte salve le prescrizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana approvato con delibera C.C. n. 9 del 30/01/2013 e si da atto che ogni altro regolamento, in contrasto con detta disciplina, si intende abrogato